

REGOLAMENTO (CE) N. 1236/2003 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 950/2003 relativamente all'aiuto, per la campagna 2003/04, per le pere destinate alla trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

previa ripartizione, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2201/96, dei quantitativi non trasformati.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(5) A seguito del nuovo calcolo del livello dell'aiuto è necessario modificare il regolamento (CE) n. 950/2003.

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1) L'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione del 2 marzo 2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1426/2002⁽⁴⁾, stabilisce che la Commissione pubblica l'importo degli aiuti da applicare alle pesche e alle pere previa verifica del rispetto dei limiti stabiliti dall'allegato III del regolamento (CE) n. 2201/96.

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 950/2003 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

Per la campagna 2003/04, l'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a:

(2) L'aiuto per le pesche e le pere per la campagna 2003/04 è stato fissato e pubblicato con il regolamento (CE) n. 950/2003 della Commissione del 28 maggio 2003 che fissa, per la campagna 2003/04, l'aiuto per le pesche e le pere destinate alla trasformazione, nell'ambito del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio⁽⁵⁾.

a) per le pesche: 47,70 EUR/t

(3) Dopo la pubblicazione del regolamento (CE) n. 950/2003 le autorità di uno Stato membro hanno comunicato alla Commissione che i dati forniti in merito al quantitativo di pere destinate alla trasformazione durante la campagna 2002/03 non erano completi; successivamente hanno completato i dati.

b) per le pere:

- 71,55 EUR/t in Grecia,
- 158,08 EUR/t in Spagna,
- 151,00 EUR/t in Francia,
- 116,09 EUR/t in Italia,
- 161,70 EUR/t nei Paesi Bassi,
- 161,70 EUR/t in Austria,
- 161,70 EUR/t in Portogallo.»

(4) È necessario ricalcolare l'aiuto per le pere per la campagna 2003/04 in base ai dati esatti tenendo conto che, per ciascuno Stato membro interessato, dall'aiuto da applicare per la campagna 2003/04 deve essere detratto l'importo corrispondente al superamento del limite

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile per la campagna 2003/04.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.⁽²⁾ GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9.⁽³⁾ GU L 64 del 6.3.2001, pag. 16.⁽⁴⁾ GU L 206 del 3.8.2002, pag. 4.⁽⁵⁾ GU L 133 del 29.5.2003, pag. 81.